

Per Parte del Municipio gli obblighi sarebbero:

1.° Concedere la sorgente dell'acqua medica della *Bollente*, dell'acqua potabile da derivarsi da una distanza non maggiore di 2 chilometri in perpetua proprietà, salvo le riserve contemplate all'articolo precedente 7° degli obblighi dei concessionari.

2.° Accordare il privilegio dell'esercizio dello stabilimento balneario, ed a impedire la erezione di qualsiasi altro stabilimento di egual natura.

3.° A stipulare col Governo che lo stabilimento attualmente aperto al pubblico venga destinato, all'apertura del nuovo, a solo ed esclusivo servizio dell'armata nazionale.

4.° Ad ottenere il Decreto che dichiara le opere tutte da eseguirsi di pubblica utilità.

5.° Ad incaricarsi in concorso coi concessionari di tutte le pratiche che riflettono l'espropriazione le quali però verranno sostenute a spese dei Concessionari stessi.

6.° Ad accordare gratuitamente le proprietà comunali che fossero per avventura comprese nell'area segnata in planimetria.

7. Di eseguire a proprie spese la deviazione della strada e dei canali per iscolo d'acqua cadenti nell'area di cui sopra.

8.° Ad accordare ai concessionari la esenzione di qualunque imposta comunale.

9.° A concorrere colla somma di lire quattrocento mila (400,000) a favore dei concessionari ed a titolo di capitale perduto e sussidio per le spese di costruzione di tutte le opere sopra indicate.

La predetta somma di L. 400 mila sarà versata dal Municipio ai concessionari a tempo e modo da stabilirsi all'atto della stipulazione del contratto definitivo.

Considerando poi che per il lustro e per l'interesse della